

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	182
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	186
Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	183
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	187
Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	184
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.

C. 4388 Laforgia.

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di

competenza, il parere alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera, sul testo della proposta di legge C. 4388 di iniziativa del deputato Laforgia, recante « Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo », adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 9 novembre 2017.

La proposta di legge reca norme in materia di tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, attraverso la modifica della legge n. 300 del 1970 (cd. statuto dei lavoratori), della legge n. 604 del 1966 e della legge n. 223 del 1991.

La proposta di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 detta una nuova disciplina delle conseguenze del licenziamento indi-

viduale illegittimo, sostituendo integralmente l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (cd. statuto dei lavoratori).

L'articolo 2 modifica la procedura obbligatoria che i datori di lavoro devono seguire per procedere a licenziamenti individuali per motivi economici.

Gli articoli da 3 a 5 dettano una nuova disciplina del licenziamento collettivo illegittimo.

Propone conclusivamente di esprimere un parere di nulla osta (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.

C. 4665, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla VII Commissione Cultura della Camera sulla proposta di legge C. 4665, recante « Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini », approvata dal Senato.

La proposta di legge, composta di 5 articoli, dichiara il 2018, nel quale ricorrono i 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, « anno rossiniano » e, come indicato dall'articolo 1, è volta a celebrare la figura del musicista e valorizzarne l'opera.

L'articolo 2 specifica che lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Rossini, da realizzare nel 2018 e nel 2019. In particolare, tra gli ambiti di intervento rientrano i seguenti: sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive,

congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluse quelle dell'Accademia Rossiniana del Rossini Opera Festival e della Fondazione Rossini, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza, anche mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, del patrimonio artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale; recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico o culturale riguardante la figura di Rossini, nonché recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi rossiniani, incluso il Conservatorio, ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino, anche con finalità di promozione turistica. A tali interventi deve essere destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4; promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Rossini, rivolte a studenti dei conservatori e delle accademie musicali.

L'articolo 3 dispone l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal Presidente della regione Marche, dal sindaco del comune di Pesaro, e da quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Rossini, nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama, esperte della vita e delle opere di Rossini, inclusi, di diritto, i quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed

europee, tra i quali il Comitato scientifico elegge il proprio coordinatore, che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni, negli ambiti individuati dall'articolo 2.

Ai componenti dei due Comitati non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza.

Sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, il Comitato promotore, che può avvalersi anche della collaborazione di soggetti privati, redige il programma delle attività da realizzare, individua i soggetti attuatori e ne monitora l'attuazione.

Il Comitato promotore dura in carica fino al 31 dicembre 2019. Entro 90 giorni dal termine delle celebrazioni, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzo dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere.

In base all'articolo 4, il contributo attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative celebrative è pari a euro 680.000 per il 2018 e ad euro 20.000 per il 2019. A valere sullo stesso, si provvede anche alla realizzazione del sito *web* del Comitato promotore, nonché alla copertura degli eventuali costi di funzionamento di entrambi i Comitati, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione.

L'articolo 5 dispone che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, co. 354, della L. 208/2015), relativa al funzionamento degli istituti afferenti al settore museale.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.

Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di competenza, il parere alla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera sul testo della proposta di legge C. 2436, di iniziativa del deputato Dell'Orco, recante « Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge si compone di sei articoli ed è finalizzata allo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati, da applicarsi su larga scala, che possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio, del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale. Si tratta del sistema denominato *car pooling* o *ride sharing*.

L'articolo 2 contiene le definizioni.

L'articolo 2-*bis* disciplina le caratteristiche del *car pooling*, prevedendo che esso rappresenta un contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, terzo comma, del codice civile, e non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. In considerazione della natura gratuita del contratto di trasporto, sono disciplinati puntualmente i limiti entro i quali possono essere ammesse dazioni economiche dal trasportato al guidatore. La disposizione indica infine le caratteristiche dell'attività del gestore della piattaforma di intermediazione, che mette in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori.

L'articolo 3 disciplina l'attività di promozione del *car pooling*. Esso prevede in particolare che le amministrazioni e gli enti pubblici provvedano a riservare nei propri siti *internet* e *intranet* istituzionali uno spazio dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, ai servizi di *car pooling*. Con specifico riferimento al *car pooling* è fornita adeguata

pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui l'amministrazione o l'ente ha sede. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250; la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni citate è affidata al responsabile per la mobilità aziendale (cd. *mobility manager*).

Il comma 3 prevede poi che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elaborano, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione. Tali iniziative sono realizzate nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'ultimo comma dell'articolo 3 prevede che, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblici sul sito istituzionale del portale dell'automobilista delle interfacce applicative al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della *privacy* degli utenti, di consultare: *a*) la validità della patente degli utenti registrati al servizio; *b*) l'assicurazione dei veicoli registrati al servizio; *c*) l'effettuazione della revisione dei veicoli registrati al servizio.

L'articolo 4 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017, è riconosciuto un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui, alle imprese che gestiscono direttamente servizi di *car pooling*, rimettendo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso al credito d'imposta. È previsto che il decreto sia sottoposto alle Commissioni parlamentari competenti secondo la procedura del cosiddetto « doppio parere ». È inoltre prevista la copertura finanziaria dell'intervento.

L'articolo 4-*bis* prevede infine la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.25 alle 8.30.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo (C. 4388 Laforgia).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 4388, di iniziativa del deputato Laforgia, recante « Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo », adottata come testo base dalla Commissione nella seduta del 9 novembre 2017;

rilevato che il contenuto della proposta è ascrivibile alla materia « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva della Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.),

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. (C. 4665, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 4665, recante « Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini », approvata dal Senato;

considerato che la proposta di legge è volta a celebrare la figura di Gioachino Rossini e a valorizzarne l'opera nel 2018, anno nel quale ricorrono i 150 anni dalla morte;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « tutela dei beni culturali », ascritta alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.), e alle materie « valorizzazione dei beni cul-

turali », « promozione e organizzazione di attività culturali » e « ricerca scientifica », di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

ricordato altresì che l'articolo 118, terzo comma, Cost., devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e Regioni;

rilevato che l'articolo 3 disciplina l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, in cui sono presenti il Presidente della Regione Marche ed il Sindaco del comune di Pesaro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati
(Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2436, di iniziativa del deputato Dell'Orco, recante « Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che il provvedimento è volto alla promozione dell'uso condiviso di veicoli privati, in un'ottica di mobilità sostenibile;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie « ordinamento civile », « tutela dell'ambiente » e « sistema tributario dello Stato », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *l*), *s*) ed *e*), Cost.), interessando altresì la materia « trasporto locale », di competenza regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.);

considerato che l'articolo 3, comma 3, prevede l'adozione di un programma

ministeriale di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione, senza specificare la natura dell'atto di adozione del programma e senza prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di adozione dell'atto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 3, si valuti l'opportunità di specificare la natura dell'atto di adozione del programma ministeriale di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, e di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nella procedura di adozione dell'atto, in considerazione delle competenze degli enti territoriali in materia di « trasporto locale ».